



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

SETTORE 6 - TUTELA DELL'AMBIENTE

## ORDINANZA SINDACALE N. 23 DEL 03/08/2017

Responsabile del Procedimento CURCI RENATO

Dirigente competente: CURCI RENATO

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE INCENDIO ECO-X VIA PONTINA KM. 33,381 - POMEZIA. RIDUZIONE RAGGIO DI DIVIETO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 16 DEL 12/06/2017.**

### Premesso

- che in data 05/05/2017 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni presso lo stabilimento Eco X di Pomezia, sito in via Pontina Vecchia al Km 33.381, che ha prodotto una notevole colonna di fumo;
- che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza per il rischio di coinvolgimento della popolazione e delle abitazioni, nonché delle infrastrutture pubbliche e private;
- che a fronte di tale emergenza è stata emessa l'**ordinanza sindacale n. 5 del 5.5.2017** atta a tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria la permanenza in tutti gli edifici, scuole, impianti ludico sportivi e commerciali, ricadenti nel perimetro della zona interessata dall'incendio nel raggio di 2 Km, nonché l'allontanamento dei residenti in tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro, ricadenti in un raggio di 100 mt.;

**Considerato che con successive ordinanze sindacali n. 6 del 7 maggio 2017, n. 7 del 9.5.2017, n.8 del 10.5.2017, n. 10 del 11.05.2017 e n. 11 del 12 maggio 2017 venivano confermati:**

1) **Il divieto nel raggio di Km. 5** dal luogo dell'evento:

- della raccolta, della vendita e del consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati;
- del pascolo degli animali;
- dell'utilizzo di foraggi per alimentazione animale provenienti dall'area interessata ed eventualmente esposti alla ricaduta da combustione; e di provvedere al mantenimento degli animali da cortile al chiuso, evitando il razzolamento;

2) l'accurato lavaggio lavaggio in acqua corrente e potabile dei prodotti ortofrutticoli derivanti dalla coltivazione nei terreni posti al di fuori della predetta area ma in zone immediatamente prospicienti, dovranno essere sottoposti prima della consumazione;

3) l'allontanamento dei residenti in tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro, ricadenti in un raggio di 100 mt.;

**Richiamata** la propria **ordinanza n. 13 del 26 maggio 2017** con la quale veniva disposta la revoca dell'obbligo di allontanamento dei residenti in tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro, ricadenti in un raggio di 100 mt., permanendo comunque la raccomandazione di lavare esclusivamente con acqua le superfici esterne ed oggetto di accumulo di polveri evitando getti che possano rimettere in circolo le medesime, e per impianti di condizionamento o areazione forzata, la sostituzione/manutenzione dei filtri e il lavaggio delle condotte;

**Richiamata** la propria **ordinanza n. 16 del 12/06/2017** con la quale veniva disposta la riduzione da 5 km. a 0,716 km. del raggio di distanza dal sito dell'evento in cui permanesse il divieto:

- di raccolta, vendita e consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati;
- di pascolo degli animali;
- di utilizzo di foraggi per alimentazione animale provenienti dall'area interessata ed eventualmente esposti alla ricaduta da combustione;

nonché l'obbligo di provvedere al mantenimento degli animali da cortile in stabulazione chiusa, evitando il razzolamento;

**Vista** la nota della ASL Roma 6 – Direzione Generale, prot. n. 43866 del 01/08/2017, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Direttore Generale, acquisita al protocollo generale del Comune di Pomezia n. 74011 del 01/08/2017, nella quale si comunica che [...] *Visto l'esito degli accertamenti nelle matrici vegetali, effettuato dai Servizi Dipartimentali e dei relativi report analitici rimessi dall'IZS delle Regioni di Lazio e Toscana, acquisiti da questo Dipartimento con Prot. Gen. N. 41141 del 19/07/2017. Viste le risultanze delle relazioni Arpa del 23/06/2017 acquisite da questa Direzione con Prot. n. 1306 del 26/06/2017; Si ritiene sussistano le condizioni per la riduzione a 0 m. (zero) del raggio di divieto di cui all'Ordinanza n. 16 del 12/06/2017. [...]*;

**Visti:**

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

**ORDINA**

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati:

**La riduzione a 0 m. (0 metri) del raggio di divieto di cui all'ordinanza sindacale n. 16 del 12/06/2017.**

In virtù di tale riduzione **sono pertanto da intendersi revocati:**

- il divieto di raccolta, vendita e consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati;
- il divieto di pascolo degli animali;
- il divieto di utilizzo di foraggi per alimentazione animale provenienti dall'area interessata ed eventualmente esposti alla ricaduta da combustione;
- l'obbligo di provvedere al mantenimento degli animali da cortile in stabulazione chiusa, evitando il razzolamento.

**RACCOMANDA**

Per coloro che non avessero già provveduto in base alle precedenti ordinanze:

- il lavaggio esclusivamente con acqua delle superfici esterne ed oggetto di accumulo di polveri evitando getti che possano rimettere in circolo le medesime;
- per gli impianti di condizionamento o areazione forzata, la sostituzione/manutenzione dei filtri e il lavaggio delle condotte.

E' fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.

La Polizia Locale e' incaricata di curare la tempestiva diffusione, con ogni mezzo, della presente ordinanza, che in copia viene immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al signor Prefetto di Roma, e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pomezia.

Pomezia

03/08/2017

Il Sindaco  
Elisabetta Serra / INFOCERT SPA